

Rassegna stampa del

27 Ottobre 2014



IMPRESE & LEGALITÀ

L'Italia al bivio del rating per gli appalti

di **Lionello Mancini**

Che fine ha fatto il rating di legalità, l'esperimento di classificazione premiale delle imprese, lanciato da Confindustria nel febbraio 2012? A un anno e mezzo dall'attribuzione delle prime tre stellette (alla Simet Spa di Rossano: era il 17 aprile 2013) il gruppo di aziende con il "timbro" dell'Antitrust è fermo a 187: qualcosa non ha funzionato. Ed è bene capire cosa, per proseguire su questa strada, poiché tutti concordano - magari con accenti diversi - che per lo scatto culturale necessario all'Italia per voltare pagina, accanto alla repressione dei comportamenti illegali e alla *social shame* prevista dai codici etici sempre più diffusi e severi, resta strategica l'introduzione di elementi che premino i comportamenti virtuosi. Dove virtuose non sono le enfatiche (e gratuite) esibizioni a sostegno di un'astratta "legalità", ma le scelte di quanti operano in modo trasparente, perseverando nell'auto-imposizione di *compliance* nelle proprie imprese e vigilando per evitarne ogni violazione, sia pure per errore o distrazione. Questo è il senso delle stellette che, nei piani, avrebbero dovuto garantire vantaggi creditizi nell'ambito di una ritrovata concorrenza senza trucchi.

Piacerebbe, oggi, poter scrivere che le domande di ammissione al rating sono migliaia; che questa particolare certificazione risulta ambita perché utile; e anche rilevare come il "bollino" sia equamente distribuito tra i vari settori - a partire da quelli più a rischio come le costruzioni - oltre che diffuso nel Paese con una forte presenza nel Mezzogiorno, poiché in quelle aree più forte è la pressione della criminalità organizzata. Ma così non è.

Sono in molti a pensare che il nodo gordiano lo abbiano serrato innanzitutto le banche, la cui avversione al parametro di un rating che condizionasse la valutazione del merito del credito, è stata fin da subito palese e ha portato l'Abi ad agire di conseguenza, rallentando i tempi e sfumando gli obblighi di legge. A ciò si è aggiunto il pesante periodo di crisi combinato con il Patto di stabilità interno, che ha tagliato anche l'altra gamba della premialità connessa al rating, ovvero i vantaggi nell'accesso ai fondi per gli appalti pubblici: casse vuote, niente lavori, niente finanziamenti.

Il meccanismo della selezione dei candidati al rating può essere migliorato, può essere reso più penetrante e flessibile, ma ciò che ha tramortito l'idea è stato l'aver tolto dal tavolo la posta in palio. Le proposte per rivitalizzare la selezione e le sue finalità non mancano. Il buon senso degli operatori dice che si potrebbe, per esempio, utilizzare l'annunciata riforma del Codice degli appalti per introdurre un punteggio dedicato alle imprese dotate di stellette e che perciò formano nei fatti una *white list*, un serbatoio qualificato di soggetti cui attingere in tutta sicurezza, grazie ai periodici controlli preventivi cui si sottopongono.

Se non è chiaro a chi governa il Paese che meritano appoggio e riconoscimento le aziende trasparenti, in regola con le normative, la contrattualistica, la sicurezza, il rispetto dell'ambiente (senza tali requisiti non si chiede il rating), resteranno necessari i Frigerio e i Greganti, che favoriranno i Maltauro grazie ai Rognoni e ai Paris. Ma così l'Italia conserva il suo rating di illegalità.

ext.lmancini@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Efficienza energetica. Pronte le nuove norme Uni ma mancano ancora i criteri guida

Per la pagella energetica i calcoli sono più severi

Le correzioni per impianti, illuminazione e acqua calda

Silvio Rezzonico
Maria Chiara Vocì

L'attestato di prestazione energetica (Ape) resta l'eterno incompiuto. A quasi un anno e mezzo dalla legge n. 90 del 3 agosto 2013, mancano ancora i decreti di attuazione con i nuovi limiti da rispettare nel rilascio della targa di efficienza di case, singoli appartamenti, uffici. Mentre a inizio ottobre è stato aggiornato il metodo di calcolo che permette di rilevare i diversi parametri di efficienza in un fabbricato.

I criteri attualmente seguiti per stilare un Ape continuano a essere quelli che fanno riferimento ancora al vecchio attestato di certificazione energetica, che non è più in vigore da metà del 2013. L'emanazione delle norme attuative della legge 90 viene, comunque, indicata come imminente. Forse già prima della fine del 2014, secondo ciò che segnala il Comitato termotecnico italiano.

Le nuove norme Uni

Dal 2 ottobre, intanto, sono entrate in vigore le nuove parti 1 e 2 delle norme Uni/Ts 11300, che si occupano del bilancio energetico dell'immobile e del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione. È cambiato cioè il me-

todo di calcolo utilizzato per il rilascio della certificazione energetica su tutto il territorio nazionale, con l'eccezione della Lombardia, della Provincia di Bolzano e della Valle d'Aosta, territori su cui sono rispettivamente in vigore i sistemi locali del Cened, dell'Agenzia Casa Clima e di Beauclimat.

«Le novità sono importanti, anche se siamo di fronte tutto sommato a una piccola rivoluzione - commenta Rossella Esposti, direttore tecnico dell'Anit, l'associazione nazionale per l'isolamento termico e acustico -. Le regole diventano, in generale, più stringenti rispetto a prima. Ad esempio, per ciò che riguarda i ponti termici, viene approfondita la metodologia per calcolarli. Uno sforzo che richiederà a chi opera sul mercato l'acquisizione di competenze e un necessario aggiornamento».

Per ciò che riguarda la seconda parte, relativa agli impianti, spiega anche Simone Martinelli, responsabile della materia per Assotermica «la novità più significativa è l'introduzione della metodologia di calcolo dell'illuminazione, parametro che è previsto dal nuovo Ape e dovrà essere registrato nella certificazione degli edifici terziari. Prima, questa parte era del tutto assente». «Inoltre - aggiunge - il calcolo della ventilazione meccanica, che nelle precedenti norme Uni era trattato in due pagine, è stato notevolmente approfondito, in dieci pagine con due appendici dedicate. La valutazione è divenuta molto più raffinata».

Per la misurazione dei consumi di acqua sanitaria, sono state rimodulate le tabelle di ri-

ferimento, rese più simili alla realtà. «Un accorgimento - prosegue Martinelli - che riguarda nontantogli edifici residenziali, ma più che altro quelli a uso scolastico, ospedaliero o ricettivo, per cui risultava difficile, fino ad oggi, stimare i consumi secondo valori veritieri».

Alcune modifiche introdotte derivano dallo spunto offerto dalla Lombardia, che con il proprio sistema di calcolo si è distinta rispetto al metodo nazionale. «Anche nelle norme Uni - prosegue Rossella Esposti - è stata introdotta, ad esempio per ciò che riguarda i guadagni solari, una modifica che valuta un solo fattore di riduzione, peggiorativo, per l'om-

breggiatura all'esterno tra l'aggetto verticale e orizzontale».

I condizionatori

Se le parti 1 e 2 delle norme Uni/Ts 11300 sono state rinnovate, nessuna novità ha toccato invece le parti 3 e 4, uscite nel 2010 e nel 2013 e che riguardano, rispettivamente, dati e metodi per la determinazione dei rendimenti e dei fabbisogni di energia primaria e dei sistemi di climatizzazione estiva e il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano impianti alimentati da energie rinnovabili.

In particolare, la terza parte delle norme è in corso di revisione, per una difficoltà che la rende di fatto inapplicabile.

Al momento però non è richiesto per la certificazione energetica dell'edificio di tenere in considerazione gli impianti di raffrescamento. Per cui, nei fatti, la parte 3 non ha applicazione concreta rispetto all'Ape, visto che il parametro richiesto per la prestazione estiva riguarda unicamente l'involucro.

Sono infine attese le norme Uni/Ts parte 5 e 6. «Le prime - conclude Martinelli - ricalcano la raccomandazione 14 già emessa dal Cti e serviranno a pesare e fare un bilancio fra i diversi tipi di energia utilizzati nell'immobile. Le seconde, invece, attengono gli ascensori, il cui consumo deve essere calcolato obbligatoriamente secondo la legge 90/2013 nella compilazione dell'Ape per gli edifici terziari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Norme Uni

● L'Uni, o ente italiano di normazione, è un'associazione privata, senza scopo di lucro, riconosciuta dallo Stato italiano e dall'Europa. Il suo compito è studiare, elaborare, approvare e pubblicare norme tecniche volontarie - le cosiddette «norme Uni» - in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario (tranne in quelli elettrico ed elettrotecnico). Ciascuna "norma", a sua volta, è un documento che dice "come fare bene le cose" in un determinato settore, garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe

In sintesi

L'ATTESTATO MISURA-CONSUMI

Cosa manca all'Ape

L'attestato di prestazione energetica degli edifici (Ape), introdotto dalla legge 90/2013, ha sostituito il vecchio Ace o attestato di prestazione energetica. Il documento è obbligatorio in caso di nuova costruzione, ristrutturazione o vendita di una casa o un singolo appartamento. Per la piena operatività del nuovo strumento mancano però le norme attuative

LE REGOLE PER I CALCOLI

Rinnovata la metodologia

Il 2 ottobre sono entrate in vigore le nuove parti 1 e 2 delle norme Uni/Ts 11300, che dettano il metodo di calcolo per fare il bilancio energetico di un immobile e calcolare il fabbisogno energetico per: climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione. Fra le novità: un metodo di calcolo dell'illuminazione e regole più stringenti per valutare i ponti termici

DOVE SI APPLICA LA NORMA UNI

Le eccezioni

Il metodo di calcolo Uni/Ts 11300 è utilizzato in tutte le Regioni italiane, comprese quelle con un proprio sistema per il rilascio degli Ape. Fanno eccezione, poiché dotate di una propria metodologia di calcolo, la Lombardia, la Provincia di Bolzano e la Valle d'Aosta. Su questi territori sono, rispettivamente, in vigore i sistemi locali del Cened, dell'agenzia CasaClima e di Beauclimat

LEGGE DI STABILITÀ 2015: SGRAVI CONTRIBUTI PER I CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

Dal primo gennaio 2015 assunzioni agevolate

Dal 1° gennaio 2015 i datori di lavoro che effettueranno assunzioni con contratto a tempo indeterminato potranno usufruire di uno sgravio contributivo fino a 8.060 euro per 36 mesi. Questo, in estrema sintesi, quanto previsto dall'articolo 12 della legge di stabilità 2015 presentata dal governo al fine di promuovere forme di occupazione stabile.

A beneficiare dell'agevolazione contributiva saranno solo le imprese che effettuano nuove assunzioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. La disposizione è diretta a quei lavoratori che nei sei mesi precedenti non abbiano lavorato con contratto a tempo indeterminato presso un qualsiasi datore di lavoro. Non rientrano nell'assunzione agevolata quei lavoratori che nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge, e cioè nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro, comprese eventuali so-

cietà collegate o controllate dal medesimo. E ancora, il bonus non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia stato già usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro potrà usufruire dello sgravio contributivo per 36 mesi, ma la disciplina ha previsto un limite massimo in termini d'importo al godimento del bonus costituito da euro 8.060 su base annua (nella prima stesura del decreto era stato previsto il tetto di 6.200 euro). Lo sgravio è finalizzato all'azzeramento dei contributi della quota spettante al datore di lavoro e non di quella spettante al dipendente.

Per espressa disposizione legislativa risultano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico e il settore agricolo. Non rientrano nello sgravio previsto neanche i premi e contributi dovuti all'Inail (istituto nazionale assicurazione infortunio sul lavoro), che do-

vranno essere versati regolarmente per tutti e tre anni oggetto dell'agevolazione.

L'articolo 12 della legge di stabilità 2014 sopprime a partire dal 1° gennaio 2015 i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, uno degli strumenti più importanti in materia d'incentivi all'assunzione. In Sicilia, e nelle altre aree del mezzogiorno così definite svantaggiate, lo sgravio contributivo previsto per le imprese è del 100%, compresi i premi assicurativi dovuti all'Inail, per un periodo di 3 anni riferito a lavoratori che possano vantare una disoccupazione di almeno 24 mesi.

Il limite di 8.060 euro di sgravio e 6 mesi di disoccupazione nella legge di stabilità da una parte, l'esonero totale dal versamento dei contributi e 24 mesi di disoccupazione nella legge 407/90 dall'altra, fanno la differenza tra la nuova e la vecchia disciplina in tema d'incentivi all'assunzione.

Per rilanciare l'occupazione a tempo indetermi-

nato, pochi giorni fa il Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha dichiarato che è nelle intenzioni del Governo la creazione di 800 mila posti di lavoro stabili. Nella relazione tecnica alla legge di stabilità i posti di lavoro sono diventati 1 milione e per raggiungere l'obiettivo il governo ha innalzato da 6.200 a 8.060 euro l'anno il tetto massimo degli sgravi contributivi sulle assunzioni dal 1° gennaio 2015.

Sempre nella relazione tecnica alla legge di stabilità si legge che è stato stanziato 1 miliardo l'anno per il prossimo triennio e 500 milioni per il 2018. L'obiettivo è finanziare gli sgravi contributivi di 1 milione di assunzioni per i prossimi tre anni. Secondo la previsione dei tecnici, i datori di lavoro che assumeranno potranno godere di uno sgravio totale per circa 790 mila contratti e di una decontribuzione fino al tetto massimo di 8.060 euro per 210 mila contratti.

CLAUDIO NINO BUSACCA